



DECRETO

Oggetto: Emanazione Regolamento per l'attivazione, l'organizzazione e la gestione di Master Universitari di I e II livello e Corsi di Perfezionamento

IL RETTORE

VISTI:

- la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- la Legge 33 del 12 aprile 2022, recante: "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore";
- il Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 recante: "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari";
- lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 26 settembre 2020, n. 239;
- l'attuale "Regolamento per istituzione e disciplina dei Master universitari, dei Corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale", emanato con Decreto Rettorale n. 308 del 28 maggio 2013;
- la delibera del Senato Accademico del 24 luglio 2023;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2023;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla emanazione del suddetto Regolamento;

DECRETA



per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

1 - è emanato il Regolamento per l'attivazione, l'organizzazione e la gestione di Master Universitari di I e II livello e Corsi di Perfezionamento (all. 1);

2 –il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo – on line.

Brescia, data del protocollo

per IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione, l'organizzazione e la gestione dell'Alta formazione che si articola in:
- a) corsi di Master Universitario di I e di II livello previsti dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, articolo 3, comma 9, e articolo 7, comma 4;
 - b) corsi di Perfezionamento previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e della Legge n. 341 del 1990 e dalla Legge 19 novembre 1990 n. 341, articolo 6.

Articolo 2 (Erogazione dei corsi)

- 2.1. Il soggetto erogatore dell'Alta Formazione dell'Università degli Studi di Brescia è l'Università stessa per il tramite della School of Management and Advanced Education ("SMAE") e dei Dipartimenti dell'Ateneo.

Articolo 3 (Definizioni)

- 3.1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) "Master Universitari", i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i titoli di Master universitario di I e di II livello, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, articolo 3, co.9;
 - b) "Corsi di Perfezionamento", i percorsi formativi successivi al conseguimento della laurea, della laurea magistrale, che per le loro caratteristiche non si configurano come corsi di Master Universitari, ma provvedono comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n.162 e della Legge 19 novembre 1990 n. 341 art. 6.

TITOLO II – CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Articolo 4 (Finalità)

- 4.1. L'Università promuove, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni che seguono, corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa, funzionali allo sviluppo di più elevate capacità applicative e professionali ovvero a una migliore preparazione agli esiti occupazionali dei frequentanti (in breve Master Universitari).
- 4.2. I corsi di Master Universitario si articolano in attività formative coerenti con gli obiettivi formativi che gli stessi intendono perseguire.

- 4.3. Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti, corrispondenti a 1.500 ore di impegno complessivo, oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del Master Universitario è di un anno.
- 4.4. Alla conclusione dei suddetti corsi sono rilasciati i titoli di Master Universitario di primo o di secondo livello secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.
- 4.5. I corsi costituiscono parte integrante della offerta didattica dell'Ateneo ovvero rispondono a finalità di formazione permanente e sono rivolti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea magistrale.

Articolo 5 (Caratteristiche dei corsi)

- 5.1. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso e di norma seguono il calendario accademico dell'Ateneo.
- 5.2. Le attività formative possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, tirocini, stage.
- 5.3. Le attività formative quali lezioni frontali, laboratori, seminari o altro tipo di attività didattica devono essere erogate per non meno di 300 ore e si svolgono prevalentemente all'interno delle strutture dell'Università ad esse adibite. I tirocini e gli stage si svolgono principalmente presso enti o aziende esterni all'Ateneo. La frequenza da parte degli iscritti al complesso delle attività formative del corso di Master Universitario è obbligatoria per almeno il 75% delle stesse. Nella proposta di istituzione del corso di Master Universitario può essere specificato il limite minimo di frequenza previsto per singole attività formative. L'inosservanza degli obblighi di frequenza comporta l'esclusione dalla prova finale e preclude il rilascio del titolo. Alle attività di tirocinio e stage deve essere riservato un numero di crediti non inferiore a 10.
- 5.4. Le attività formative possono essere erogate, previa indicazione della modalità nella proposta di attivazione, in presenza, online o blended nonché essere svolte, in tutto o in parte, in lingua straniera.
- 5.5. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle attività formative e, quindi, il conseguimento del titolo finale sono subordinati a verifiche di accertamento delle competenze acquisite.
- 5.6. Le attività formative che non rispettano i requisiti sopra indicati non possono avere denominazione contenente la parola "Master Universitario" né sul materiale promozionale né sull'attestato di partecipazione.

Articolo 6 (Istituzione e Attivazione dei corsi di Master Universitario)

- 6.1. L'attivazione dei corsi di Master Universitari, su proposta di SMAE o di uno o più Dipartimenti, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
- 6.2. La proposta, formulata secondo apposito schema redatto sulla base dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, deve contenere:
 - a) la denominazione;
 - b) la tipologia del corso (Master Universitario di I, di II livello);
 - c) la durata;
 - d) gli obiettivi formativi del corso;
 - e) l'articolazione, sia in termini di ore di formazione che di corrispondenti CFU;
 - f) le modalità di svolgimento delle prove d'esame e della prova finale;
 - g) l'indicazione del Direttore e dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - h) i partner esterni, siano essi altre Istituzioni universitarie, o altri soggetti pubblici o privati;
 - i) l'obbligo minimo di frequenza per ciascuna attività formativa (nel rispetto dell'obbligo del

75%);

j) il piano finanziario;

k) il contributo di iscrizione, anche a insegnamenti singoli, e le relative modalità di pagamento;

l) le modalità di erogazione dell'attività didattica e le modalità di svolgimento delle prove;

m) il numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione e l'eventuale numero massimo;

n) i criteri e le modalità per la selezione degli iscritti;

o) eventuali premi e/o borse di studio previsti;

p) la possibilità di partecipazione di uditori con relativo eventuale contributo;

q) gli Enti o soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso con allegata la lettera di intenti (in caso di collaborazioni che non prevedano il contributo economico o di spazi); la convenzione ovvero il contratto di sponsorizzazione;

r) il parere della Facoltà di Medicina per i Master Universitari di area medica;

s) in caso di riedizione del Master, la relazione finale della precedente edizione.

6.3. La deliberazione di attivazione, di cui al precedente comma 6.1., è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'iniziativa, da effettuarsi con il supporto del piano finanziario indicato al punto j del precedente comma 6.2. La sostenibilità economica dell'iniziativa può essere assicurata anche prevedendo l'utilizzo di patrimonio netto libero resosi disponibile da utile generato da edizioni precedenti.

6.4. I Master Universitari devono disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dello svolgimento dei corsi. Nel caso di utilizzo di spazi universitari sarà imputato nel piano finanziario del Master Universitario solo il costo del personale in regime orario straordinario.

6.5. Le proposte di attivazione vanno deliberate:

- entro il 31 marzo dell'anno accademico antecedente a quello di svolgimento, per i corsi la cui attivazione è prevista nel primo semestre;

- entro il 30 settembre dell'anno accademico precedente a quello di svolgimento, per i corsi la cui attivazione è prevista nel secondo semestre.

Articolo 7 (Ammissione ai corsi di Master universitario)

7.1. Costituiscono titolo di accesso ai Master Universitari di I livello la laurea Triennale (o titolo superiore), il diploma universitario e la laurea dell'ordinamento ante DM 509/99 e ogni altro titolo rilasciato all'estero purché idoneo in base alla normativa vigente.

7.2. Costituiscono titolo di accesso ai Master Universitari di II livello la laurea magistrale o specialistica, la laurea dell'ordinamento ante DM 509/99 e ogni altro titolo rilasciato all'estero purché idoneo in base alla normativa vigente.

7.3. La laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del DM n. 509/1999 è titolo di ammissione ai corsi sia di primo sia di secondo livello.

7.4. L'ammissibilità dei titoli di studio conseguiti all'estero è deliberata, ai soli fini dell'ammissione al corso, dal Consiglio Direttivo.

7.5. Può essere richiesto come titolo di accesso anche il Diploma di Specializzazione e/o l'abilitazione professionale.

7.6. Può essere consentita l'iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale purché il titolo sia conseguito entro tre mesi dall'avvio del corso. In caso di mancato conseguimento del titolo nei termini previsti, il laureando risulta iscritto come uditore.

7.7. È ammessa la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo.

7.8. Il riconoscimento di CFU per attività formative pregresse debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del Master Universitario, è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge e dalla regolamentazione di Ateneo.

- 7.9. I Master Universitari possono prevedere l'iscrizione a singoli moduli, nel rispetto dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo. Gli iscritti agli insegnamenti singoli possono sostenere le verifiche di profitto e ottenere il certificato di superamento attestante il numero di CFU acquisiti. Le verifiche possono prevedere una votazione in trentesimi. Gli iscritti agli insegnamenti singoli che non sostengono le relative verifiche di profitto ottengono al termine del corso un certificato di frequenza attestante il numero di ore frequentate.
- 7.10. Gli avvisi di selezioni possono prevedere, con l'indicazione di un numero massimo e del contributo richiesto, che soggetti privi dei requisiti di accesso siano ammessi alla frequenza dei corsi in qualità di uditori. La partecipazione in qualità di uditore non attribuisce alcun diritto circa il conseguimento di crediti formativi o il rilascio di certificazioni né l'accesso alla generalità dei servizi offerti dall'Università ai propri iscritti, fatta eccezione per un'attestazione di frequenza rilasciata dal Direttore del corso. L'uditore, inoltre, non può essere ammesso a svolgere l'attività di laboratorio e a frequentare gli stage.
- 7.11. Gli iscritti a singoli insegnamenti e gli uditori non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei corsi e sono ammessi in sovrannumero. La mancata attivazione del corso non consente l'erogazione dei singoli insegnamenti che lo compongono.

Articolo 8 (Organizzazione e gestione dei corsi di Master Universitario)

- 8.1. La progettazione e l'organizzazione della didattica di ciascun corso è affidata al Consiglio Direttivo che si compone di un Direttore e, almeno, di altri due docenti.
- 8.2. Nella proposta di cui al precedente art. 6.2. è indicato il Direttore, scelto tra i professori di I o II fascia dell'Ateneo, il cui profilo scientifico deve risultare congruente con i contenuti del corso del Master Universitario. La durata dell'incarico di Direttore coincide con la durata del corso stesso.
- 8.3. Gli ulteriori componenti del Consiglio Direttivo possono essere sia docenti interni all'Università (professori, ricercatori) sia docenti in servizio presso altre Università, italiane o estere, sia soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il numero dei componenti esterni all'Università degli Studi di Brescia non può essere superiore alla metà di membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore.
- 8.4. Il Consiglio Direttivo:
- a) definisce e armonizza i programmi didattici;
 - b) propone i docenti, definendone i compensi, in accordo con i criteri e parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) può proporre iniziative formative e scientifiche ulteriori rispetto al programma didattico, nell'ambito delle risorse rese disponibili dal piano finanziario del corso;
 - d) verifica la qualità delle attività svolte;
 - e) effettua l'eventuale selezione dei candidati;
 - f) propone i componenti della Commissione per l'esame finale.
- 8.5. Il Direttore del Consiglio Direttivo:
- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - b) predispose e sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
 - c) esegue le delibere del Consiglio Direttivo;
 - d) redige il piano finanziario;
 - e) gestisce gli aspetti operativi del corso;
 - f) predispose e firma la relazione finale di validazione.
- 8.6. Nel caso in cui nel corso delle attività formative si rendesse necessaria la modifica e/o la sostituzione di uno o più componenti del Consiglio, il Direttore, su proposta del Consiglio, procede con la sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
- 8.7. Su iniziativa del Direttore possono essere apportate modifiche al calendario didattico del corso, purché esse non incidano sul numero di ore e di crediti formativi universitari previsti e non ne

pregiudichino l'equilibrio finanziario.

Articolo 9 (Esame finale e crediti formativi)

- 9.1. Il diploma di Master Universitario di I o di II livello è rilasciato dall'Università degli Studi di Brescia a seguito della positiva valutazione di una Tesi finale di Master, valutata in cento decimi.
- 9.2. La Commissione per la tesi finale è composta da almeno 3 membri facenti parte del corpo docente del Master Universitario o del Consiglio Direttivo.
- 9.3. Per il conseguimento del diploma di Master Universitario di I o II livello è prevista una sessione unica di tesi e, eventualmente, una sessione straordinaria entro otto mesi dal termine delle attività didattiche. La sessione si svolge al termine delle attività formative del Master Universitario, una volta superate le verifiche intermedie (esami di profitto valutati in trentesimi o idoneità).
- 9.4. Per conseguire il diploma di Master Universitario lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova di tesi finale.
- 9.5. Il conferimento del titolo e dei relativi crediti è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle competenze, alla frequenza, al superamento delle eventuali verifiche intermedie e al conseguimento della tesi finale.
- 9.6. Una volta conseguito il diploma di Master Universitario di I o di II livello può essere previsto il rilascio della pergamena subordinatamente al versamento di specifico contributo.

Articolo 10 (Valutazione dei risultati del corso)

- 10.1. Alla conclusione del corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso in un anno successivo, la relazione dovrà essere allegata alla nuova proposta e, qualora il corso dell'edizione precedente non sia ancora concluso, dovrà essere allegata una Relazione parziale, che verrà successivamente integrata da quella definitiva.
- 10.2. Ogni anno entro il mese di marzo, la SMAE e i Dipartimenti rendicontano con relazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Brescia. La relazione annuale è inviata altresì per conoscenza al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione.

Articolo 11 (Collaborazioni con Aziende, Enti Esterni ed altre Università)

- 11.1. I corsi di Master Universitario possono essere organizzati anche in collaborazione con Aziende ed Enti esterni, anche stranieri, previa la stipula di convenzioni e accordi, nel rispetto delle disposizioni, per quanto compatibili, di cui ai precedenti articoli.
- 11.2. È possibile proporre l'attivazione di Master universitari interateneo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Brescia.
- 11.3. L'adesione a corsi istituiti presso altri Atenei, nonché l'istituzione di corsi interateneo da parte dell'Università degli Studi di Brescia, per i quali sia previsto il rilascio del titolo congiunto (in caso di Atenei nazionali) o di doppio titolo (in caso di Atenei esteri) viene deliberata dal Senato Accademico, su proposta della SMAE o del Dipartimento interessato.
- 11.4. In caso di adesione ad un corso istituito presso un altro Ateneo, la deliberazione dell'organo preposto deve riportare: le motivazioni dell'adesione al progetto formativo; il progetto istitutivo del corso dal quale si evinca l'articolazione didattica e il piano finanziario; l'elenco dei docenti dell'Università di Brescia inseriti nel progetto.
- 11.5. In caso di istituzione di corso interateneo da parte dell'Università degli Studi di Brescia, la deliberazione dell'organo preposto deve riportare la denominazione degli Atenei aderenti e le

specifiche modalità di adesione.

- 11.6. L'adesione deve essere formalizzata attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni che definiscano:
- a) le modalità per l'eventuale rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo di Master Universitario;
 - b) la composizione degli organi del corso;
 - c) le sedi di svolgimento del corso;
 - d) la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa;
 - e) la modalità dell'eventuale acquisizione di crediti presso le Università partners.
- 11.7. Le convenzioni che regolamentano aspetti economici, proposte dai Dipartimenti, vengono sottoposte al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Articolo 12 (Caratteristiche dei corsi)

- 12.1. I Corsi di Perfezionamento hanno una durata compresa tra i tre e i nove mesi, per un minimo di 5 e un massimo di 45 CFU, corrispondenti a un minimo di 125 e un massimo di 1.125 ore di impegno per lo studente.
- 12.2. Le attività formative si svolgono principalmente all'interno delle strutture dell'Università. La frequenza da parte degli iscritti al complesso delle attività formative dei corsi di perfezionamento è obbligatoria per almeno il 75% delle stesse. Nella proposta di istituzione può essere specificato il limite minimo di frequenza sia previsto per singole attività formative. L'inosservanza degli obblighi di frequenza comporta l'esclusione dalla prova finale.
- 12.3. Le attività formative possono essere erogate, previa indicazione della modalità nella proposta di attivazione, in presenza, online o blended e possono essere svolte, in tutto o in parte, in lingua straniera.

Articolo 13 (Istituzione e Attivazione dei Corsi di Perfezionamento)

- 13.1. La proposta di attivazione di un Corso di Perfezionamento, comprensiva del piano finanziario e dell'indicazione delle modalità di attivazione degli insegnamenti, è avanzata da SMAE, da uno o più Dipartimenti, e approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
- 13.2. La proposta è formulata secondo quanto previsto all'art. 6.2 del presente Regolamento.
- 13.3. La deliberazione di attivazione è subordinata alla verifica della sostenibilità economica che può essere assicurata anche prevedendo l'utilizzo di patrimonio netto nella misura in cui eventuali edizioni precedenti abbiano generato un utile di esercizio.
- 13.4. I Corsi di Perfezionamento devono disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dello svolgimento dei corsi. Nel caso di utilizzo di spazi universitari sarà imputato nel piano finanziario solo il costo del personale in regime orario straordinario.
- 13.5. Le proposte vanno deliberate dagli organi proponenti di norma almeno quattro mesi prima della data di inizio delle attività formative.

Articolo 14 (Requisiti di ammissione)

- 14.1. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Perfezionamento costituisce requisito minimo la laurea di

primo livello conseguita secondo il DM 270/04, o titolo equivalente. L'ammissibilità dei titoli di studio conseguiti all'estero è deliberata, ai soli fini dell'ammissione al corso, dal Consiglio Direttivo.

- 14.2. Può essere richiesto come titolo di accesso anche il Diploma di Specializzazione e/o l'abilitazione professionale.
- 14.3. I Corsi di Perfezionamento possono prevedere l'iscrizione a singoli moduli.
- 14.4. Può essere consentita l'iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale. Il Consiglio Direttivo stabilisce la data entro cui il titolo deve essere conseguito. In caso di mancato conseguimento del titolo nei termini previsti, il laureando risulta iscritto come uditore.
- 14.5. È ammessa la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 15 (Organizzazione e gestione dei Corsi di Perfezionamento)

- 15.1. La progettazione e l'organizzazione della didattica di ciascun corso è affidata, come per il Master Universitario, a un Consiglio Direttivo composto da un Direttore e, almeno, da altri due componenti sulla base di quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 16 (Prova finale e attestato di fine corso)

- 16.1. Possono avere accesso alla prova finale esclusivamente gli iscritti che abbiano assolto all'obbligo di frequenza.
- 16.2. Agli iscritti che portano a termine positivamente le attività previste dal corso viene rilasciato un attestato di fine corso con l'indicazione dei crediti formativi universitari conseguiti.

Articolo 17 (Valutazione dei risultati)

- 17.1. Alla conclusione del corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso in un anno successivo, la relazione dovrà essere allegata alla nuova Proposta. Nel caso la nuova Proposta venga predisposta quando il corso dell'edizione precedente non sia ancora concluso, potrà essere formulata e allegata una Relazione finale parziale, che verrà poi integrata da quella definitiva.

TITOLO IV – NORME COMUNI

Articolo 18 (Copertura finanziaria)

- 18.1. La copertura finanziaria dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento così come disciplinati dai Titoli II e III del presente Regolamento, deve essere assicurata:
 - a) dai contributi degli iscritti;
 - b) da eventuali erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni all'Università degli Studi di Brescia;
 - c) da risorse aggiuntive messe a disposizione dai Dipartimenti nell'ambito delle proprie dotazioni annuali di spesa, ovvero specificamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione
- 18.2. Il piano finanziario dei corsi del presente Regolamento prevede le entrate e le uscite relative all'iniziativa e, in particolare, deve:
 - riservare una quota del 13% delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 per la copertura delle spese generali di Ateneo;

- riservare in favore del Fondo Salario Accessorio una quota del 7% delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1;
 - riservare in favore del Fondo per l'Incentivazione di Docenti e Ricercatori una quota del 5% delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1;
 - dimostrare la copertura dei costi generati dall'impiego di tutte le risorse previste per il corso;
- 18.3. I corsi possono essere attivati solo in caso di raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto nella proposta e necessario per il raggiungimento della copertura finanziaria stabilita nel Piano Finanziario. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, eccezionalmente si potrà procedere con una revisione del piano finanziario che riformuli la copertura finanziaria, consentendo l'erogazione del corso anche con un numero inferiore di iscritti.
- 18.4. Eventuali ulteriori variazioni al piano finanziario devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre la conclusione del corso.
- 18.5. I contributi versati dagli iscritti, sulla base di quanto riportato nei relativi bandi, possono essere rimborsati solo in caso di mancata attivazione del corso per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o in caso di non ammissione al corso.
- 18.6. In caso di rinuncia all'iscrizione al corso prima dell'inizio delle attività formative, così come in caso di abbandono del corso successivo all'inizio delle attività formative, la tassa non sarà restituita e non potrà in alcun caso essere tenuta valida per edizioni successive del corso.
- 18.7. Possono essere esonerati totalmente dal pagamento del contributo gli studenti:
- con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
 - con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA).
- Gli studenti aventi diritto all'esenzione non concorrono alla determinazione del numero minimo richiesto per il raggiungimento del pareggio economico e l'attivazione del corso.
- 18.8. Il Consiglio di Amministrazione può disporre che l'utile generato da Master e Corsi di Perfezionamento venga destinato alle attività di ricerca dei proponenti e ad eventuali edizioni successive dello stesso Corso.
- 18.9. Possono essere esonerati totalmente dal pagamento del contributo gli studenti:
- con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
 - con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA).
- Gli studenti aventi diritto all'esenzione non concorrono alla determinazione del numero minimo richiesto per il raggiungimento del pareggio economico e l'attivazione del corso.

Articolo 19 (Tutor)

- 19.1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo della proposta, il Consiglio Direttivo può avvalersi di uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.
- 19.2. Gli incarichi di tutoraggio possono essere conferiti direttamente, senza procedura di valutazione comparativa, come attività di carattere occasionale entro il limite massimo di euro 2.500 complessivi lordi per soggetto incaricato.

Articolo 20 (Bando di iscrizione)

- 20.1. L'ammissione ai corsi è regolamentata con apposito bando, emanato dal Rettore, in cui devono essere evidenziati:

- a) la denominazione del corso;
- b) l'anno accademico di attivazione;
- c) il Direttore e la composizione del Consiglio Direttivo del corso;
- d) la presentazione, le finalità e gli obiettivi del corso;
- e) l'ordinamento didattico: articolazione delle attività formative e degli eventuali tirocini, suddivisione dei relativi crediti, modalità di svolgimento delle verifiche di profitto e della prova finale; le sedi delle attività didattiche e di tirocinio;
- f) il periodo di svolgimento;
- g) la percentuale di frequenza obbligatoria;
- h) la modalità di erogazione della didattica (in presenza, online, blended);
- i) i requisiti di ammissione;
- j) i posti disponibili, le modalità di ammissione e di selezione per la formulazione della graduatoria degli ammessi nel caso di superamento del numero massimo di iscritti, con indicazione di eventuali titoli e condizioni preferenziali;
- k) la procedura di iscrizione;
- l) i contributi richiesti agli iscritti, la modalità di pagamento, con relative scadenze, i casi di rimborsabilità del contributo versato nonché l'eventuale presenza di borse di studio;
- m) il contributo di iscrizione a insegnamenti singoli;
- n) l'eventuale previsione di uditori e il loro numero; il contributo richiesto, l'eventuale modalità di selezione in caso di superamento del numero massimo;
- o) la scadenza del bando e l'eventuale accettazione di iscrizioni fuori termine (con pagamento comunque obbligatorio entro e non oltre l'inizio delle attività didattiche);
- p) la richiesta di allegati: documenti d'identità, curriculum vitae, attestazioni, autocertificazioni o autodichiarazioni (anche su moduli appositamente predisposti);
- q) la previsione circa la non attivazione del corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti;
- r) le modalità di trattamento dei dati personali;
- s) il Responsabile del procedimento amministrativo e l'ufficio di riferimento, con relativi contatti.

20.2. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Perfezionamento e ai Master può essere prevista una selezione da effettuarsi secondo modalità indicate nel bando di cui al precedente comma, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi.

Qualora il numero dei candidati, opportunamente selezionati, sia superiore al contingente di posti preventivato, è possibile ampliare il contingente solo previa verifica della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché dei tirocini in rapporto agli obiettivi formativi del corso.

20.3. La scadenza del Bando, così come l'inizio delle attività didattiche, possono essere prorogati solo in casi autorizzati dal Rettore, previa richiesta motivata del Direttore del corso.

Articolo 21 (Borse/Premi di studio)

21.1. Possono essere previsti borse di studio e/o premi il cui importo e criteri di assegnazione sono definiti con apposito Bando.

Articolo 22 (Rinuncia agli studi)

22.1. In qualsiasi momento lo studente può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia non fa venire meno l'obbligo del versamento delle eventuali ulteriori rate dovute e non ancora corrisposte.

Articolo 23 (Sospensione e Trasferimenti)

23.1. Non è prevista la sospensione per i corsi del presente regolamento.

23.2. Non è consentito, in alcun caso, il trasferimento degli studenti iscritti ai corsi di cui al presente regolamento da o ad altra Università, italiana o straniera.

Articolo 24 – (Decadenza)

24.1. È prevista la decadenza per gli studenti che non siano ammessi all'esame finale o che non conseguano il titolo all'interno delle sessioni previste.

Articolo 25 (Informazione, conoscenza e certificazioni)

25.1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti i corsi sono reperibili sul sito web di Ateneo.

25.2. Il/la corsista è tenuto/a a conoscere il presente Regolamento, i Regolamenti delle strutture didattiche e gli altri Regolamenti pubblicati sul sito web di Ateneo.

25.3. Il sito web dell'Università costituisce strumento ufficiale di comunicazione con gli studenti. Lo studente è tenuto/a a consultarlo regolarmente.

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 26 (Norme finali)

26.1. Le deroghe al presente Regolamento, eccetto quelle riguardanti i requisiti finanziari, relative ai corsi di Master universitario svolti in convenzione con altre Università italiane o straniere ovvero finanziati dall'Unione Europea sono soggette all'approvazione del Senato Accademico.

26.2. Le possibili deroghe ai requisiti finanziari sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.